



Lunedì 27/02/2023

Convertito in legge il decreto ?Milleproroghe? 198/2022

A cura di: Meli e Associati

Dopo il via libera del Senato, Ã" arrivato anche quello della Camera. Rispetto al testo originario, il provvedimento ora convertito presenta diverse novitÃ .Tra le novitÃ si segnala:

- il rinvio al 31 marzo della scadenza per comunicare all'Ã™Agenzia Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
- la sospensione fino al 31 ottobre dei termini previsti dalla disciplina "prima casa";
- il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine "lungo" per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioÃ" funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016), "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l'ordine risulta accettato dal venditore ed Ã" stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L'originario termine del 30 giugno era giÃ stato spostato al 30 settembre dalla Legge di Bilancio 2023. Il credito d'imposta spetterÃ con le percentuali piÃ vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni. ;
- la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0") per cui " con riferimento all'anno 2022 " spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non "prenotati" non Ã" invece previsto alcun credito d'imposta.